

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2018.21

Decisione del 27 febbraio 2018
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A.,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione
con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

La Corte dei reclami penali, visti:

- il gravame interposto il 17 febbraio 2018 da A. (act. 1);
- i documenti allegati a detta impugnativa (act. 1.1, 1.2, 3-15).

Considera in fatto e in diritto:

- che, giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo;
- che, a norma dell'art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati,
- che, giusta l'art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;
- che il reclamo di A. non soddisfa i requisiti sopra descritti, non indicando né la decisione impugnata, né gli eventuali punti della decisione che intende impugnare, né i motivi a sostegno di una diversa decisione;
- che nel corpo del reclamo neppure vengono invocati fatti costitutivi di un'infrazione penale, né vengono sollevate contestazioni di competenza di questa Corte;
- che, dall'analisi degli allegati al reclamo, l'unico oggetto che potrebbe ricadere nella competenza di questo Tribunale è un'eventuale impugnativa contro il decreto di non luogo a procedere a cui il Ministero pubblico della Confederazione fa riferimento nel proprio scritto del 5 febbraio 2018 (act. 1.2);
- che, tuttavia, il reclamante non allega motivazioni che fondino una sua legittimazione ricorsuale e nemmeno che possano mettere in dubbio la validità e la sostanza di tale decreto;
- che, nel caso di specie, questa Corte rinuncia a rinviare al mittente il reclamo come previsto dall'art. 385 cpv. 2 CPP, ritenuto che, anche se fosse ricevibile, esso andrebbe respinto nel merito, dato che le critiche sollevate nell'impugnativa oggetto della presente procedura non evidenziano in alcun modo la commissione di infrazioni penali (v. sentenze del Tribunale federale 1B_232/2017 del 19 luglio 2017 consid. 2.4.3; 6B_280/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.2;

1B_354/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, CPP Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 10 ad art. 385 CPP);

- che, conseguentemente, il reclamo è palesemente inammissibile;

- che viste le sorti del gravame, incombe al reclamante di farsi carico delle spese (art. 59 al. 4 CPP), le quali sono fissate in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) in una tassa di giustizia pari a fr. 200.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 28 febbraio 2018

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- A.
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.